



**OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
CUP I88E18000210006 - CIG 94894616F1**

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N.1

Premesso che la scrivente impresa tra le varie ha classifica OG1 V, OG11 II, OS30 III, OS28 III, si chiede conferma di dover effettuare ATI solo per la OS13 III.

Questo in riferimento alla costituzione OG11 riportata alla pagina 9 del disciplinare

OS28 III coperta dalla nostra OS28 III

OS30 III coperta dalla nostra OS30 III

OS3 I coperta dalla nostra OG11 II

RISPOSTA AL QUESITO N.1

Si rimanda all'art.3 comma 2 del D.M. 10 novembre 2016, n.248, il quale stabilisce che *"l'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta"*. Pertanto la classifica richiesta per la categoria OS3 può essere soddisfatta dal possesso del medesimo requisito in categoria OG11. Si ricorda che la classifica richiesta per la OG11 è la IV.

QUESITO N.2

Buonasera,

volevamo chiedere se gli importi relativi alle categorie sono aumentabile del 20% così come previsto dall' Art. 61. Comma 2 del DPR 207/2010.

RISPOSTA AL QUESITO N.2

Si conferma quanto richiesto.

QUESITO N.3

Si chiede conferma che la richiesta n.5 relativa alle opere esterne riguardi solo la fase successiva all'aggiudicazione della gara, in quanto il punteggio del criterio è di natura tabellare (non discrezionale) e il criterio è esplicitamente riferito all'Appaltatore.

RISPOSTA AL QUESITO N.3

La proposta migliorativa, con le caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara, deve essere descritta ed argomentata in sede di offerta tecnica, come riportato nel Disciplinare stesso.



QUESITO N.4

Si chiede se l'operatore che partecipa all'appalto con la categoria OG11 indicata dal disciplinare, possa subappaltare tutto o in parte le lavorazioni relative alle subcategorie OS3 ed OS28. Rileviamo infatti che all'art.3.2 (pag. 9) recita "le lavorazioni riferite alle categorie scorporabili sono interamente subappaltabili", mentre l'art.8 a pag.20 recita " Ai sensi dell'art.105, comma 2 del Codice, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in Legge 29 Luglio 2021, n.108, e dell'art.2.13 del capitolato speciale d'appalto le lavorazioni rientranti nelle categorie OG11, OS13 e OS30, ricadenti tra quelle di cui all'articolo 89, comma 11 del Codice, dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, per la natura stessa dell'intervento nonché per la complessità delle lavorazioni come indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento." Relativamente a quest'ultimo paragrafo, rileviamo che l'art.89, comma 11 del Codice è relativo all'Avvalimento e non al Subappalto.

RISPOSTA AL QUESITO N.4

Si richiama quanto previsto dall'art.105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016: "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

Alla luce di quanto sopra richiamato, il disciplinare prevede che le lavorazioni rientranti delle categorie OG11, OS13 e OS30, per le motivazioni riportate nel disciplinare stesso, dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario. Relativamente alla categoria OG11 si ribadisce quanto indicato al punto 3.2 (pag.9) del Disciplinare di gara, il quale stabilisce che "Le lavorazioni di cui alla categoria OS3, OS28 e OS30 possono essere eseguite dall'impresa qualificata nella categoria OG11 per la classifica corrispondente a quella posseduta".

QUESITO N.5

Negli elaborati degli impiantisti di gara manca l'elaborato MZC_E_IE_004 contenente gli schemi dei quadri elettrici. Potete fornirlo.

RISPOSTA AL QUESITO N.5

Il documento è stato caricato sulla piattaforma Sintel, nella risoluzione massima consentita dallo spazio messo a disposizione dalla piattaforma stessa per il caricamento della documentazione di gara.



Comune di Mozzecane

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI
VILLAFRANCA DI VERONA E COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona



INVESTIMENTO PNRR: M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA
IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

QUESITO N.6

Si chiede se è possibile presentare un'unica dichiarazione a firma del Legale Rappresentante che dichiara per conto dei soggetti indicati nell'articolo 80 comma 3 del Codice che non hanno subito condanne etc.

RISPOSTA AL QUESITO N.6

L'Allegato 2, che contiene le dichiarazioni relative all'art.80 del Codice, deve essere compilato e sottoscritto da tutti i partecipanti alla gara compresa ogni singola impresa facente parte di un R.T.I. Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere presentato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione.